



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N.  
Reg. Dec.  
N. 5615 Reg. Ric.  
Anno 2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

***DECISIONE***

sul ricorso in appello R.G. 5615/2000 proposto dal Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui per legge domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

la signora Antonietta Carolina rappresentata e difesa dall'avvocato Gherardo Marone presso il quale elettivamente domicilia in Roma al viale Angelico, n. 38 (studio Napolitano)

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania Sezione Prima n. 572/2000 depositata il 2 marzo 2000;

Visti gli atti tutti della causa;



*FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI e dei SERVIZI*

SALERNO

---

Udita alla pubblica udienza del 21 novembre 2000 la relazione del Consigliere Filoreto D'Agostino e uditi, altresì l'Avv. dello Stato Varrone e l'Avv. Lamberti in sostituzione dell'Avv. Marone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

---

***Fatto e diritto***

.Con la pronuncia in epigrafe indicata il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso interposto dall'odierna appellati, signora Antonietta Cavaliere che avevo chiesto riconoscersi il diritto a percepire l'indennità giudiziaria di cui alla legge n. 221 del 1988 in quanto dipendente del Comune di Napoli in servizio presso la locale Procura della Repubblica.

La pronuncia è stata impugnata dall'Amministrazione che non ritiene legittimo tale accertamento.

La questione relativa al diritto dei dipendenti di amministrazioni diverse da quella statale, che assicurino in concreto l'esercizio della funzione giudiziaria, a vedersi riconosciuto il predetto emolumento ha formato oggetto di numerose e oramai univoche pronunce di questo Consiglio di Stato tanto da potersi considerare vero e proprio *jus receptum* nella ampia accezione di diritto vivente (Cons. Stato, Sezione Quarta, 5 luglio 2000, n. 3738 e ivi richiami a ulteriori precedenti giurisprudenziali).

A quell'indirizzo e alle conclusive affermazioni della decisione richiamata è sufficiente fare richiamo per respingere la domanda dell'appellante.

Si compensano le spese del giudizio.



FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI e dei SERVIZI

SALERNO

---

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 21 novembre 2000 e 19 dicembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione con l'intervento dei Signori:

Pasquale	de Lise	Presidente
Domenico	La Medica	Consigliere
Costantino	Salvatore	Consigliere
Pietro	Falcone	Consigliere
Filoreto	D'Agostino	Consigliere, estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO